

REGOLAMENTO (CE) N. 358/98 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1998

che fissa gli importi di riferimento finali per i prodotti di soia, di semi di colza o ravizzone e di semi di girasole per la campagna di commercializzazione 1997/1998

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2309/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1765/92, la Commissione calcola un importo di riferimento regionale finale basato sul prezzo di riferimento constatato per i semi oleosi, sostituendo al prezzo di riferimento previsionale il prezzo di riferimento constatato; che la Commissione ha stabilito il prezzo di riferimento constatato utilizzando i dati forniti in virtù del regolamento (CE) n. 3405/93 della Commissione⁽³⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1765/92, se la superficie a favore della quale è versato il pagamento compensativo per i semi oleosi supera, dopo l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6, del suddetto regolamento, la superficie massima garantita, è necessario ridurre gli importi di riferimento regionali finali; che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del suddetto regolamento, gli importi di riferimento regionali finali saranno ridotti dell'1 % per ogni punto percentuale di superamento della superficie massima garantita; che la riduzione degli importi di riferimento regionali finali deve essere limitata agli Stati membri che hanno superato la loro superficie di riferimento nazionale, ridotta del 10 %; che la riduzione media ponderata applicata in tali Stati membri deve essere uguale alla riduzione necessaria a livello della superficie massima garantita; che le riduzioni applicate negli Stati membri dovrebbero essere proporzionali alla loro parte di superamento del superamento globale della superficie massima garantita;

considerando che il massimale applicabile alla soia irrigua in Francia, fissato dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 658/96 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1779/97⁽⁵⁾, non è stato superato; che non è quindi necessario, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, sesto comma, prima frase, del regola-

mento (CEE) n. 1765/92, rivedere gli importi di riferimento regionali finali;

considerando che, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1765/92, ai pagamenti compensativi per la campagna 1997/1998 si applica il coefficiente 0,994 per la Francia, in virtù del regolamento (CE) n. 1719/97 della Commissione⁽⁶⁾;

considerando che i produttori hanno riscosso l'acconto fissato all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1394/97 della Commissione⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell'allegato I figura una spiegazione succinta del calcolo degli importi di riferimento regionali finali di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1765/92.
2. Gli importi di riferimento regionali finali per la campagna di commercializzazione 1997/1998 sono indicati nell'allegato II.
3. Ai fini del calcolo del pagamento compensativo ai produttori di semi oleosi di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1765/92, l'autorità competente tiene conto:
 - di eventuali riduzioni della superficie ammissibile del produttore e del livello del pagamento compensativo;
 - di eventuali acconti versati a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1394/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

(2) GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 3.

(3) GU L 310 del 14. 12. 1993, pag. 10.

(4) GU L 91 del 12. 4. 1996, pag. 46.

(5) GU L 252 del 16. 9. 1997, pag. 18.

(6) GU L 242 del 4. 9. 1997, pag. 32.

(7) GU L 190 del 19. 7. 1997, pag. 31.